

# **Decreto federale sulla sicurezza in occasione del Consiglio dei ministri dell'OSCE a Basilea nel 2014**

*Disegno*

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 70 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 1995<sup>1</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del 28 agosto 2013<sup>2</sup>,

*ordina:*

## **Art. 1**

L'impiego dell'esercito con un effettivo massimo di 5000 militari in servizio d'appoggio alle autorità civili nell'ambito delle misure di sicurezza prese in occasione del Consiglio dei ministri a Basilea nel 2014 è approvato.

## **Art. 2**

L'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio alle autorità civili nell'ambito delle misure di sicurezza prese in occasione del Consiglio dei ministri dell'OSCE a Basilea nel 2014 dura al massimo dal 30 novembre al 7 dicembre 2014, fatto salvo un cambiamento di data del Consiglio dei ministri, ma in ogni caso per al massimo otto giorni.

## **Art. 3**

Il presente decreto non sottostà a referendum.

<sup>1</sup> RS **510.10**

<sup>2</sup> FF **2013** 5883

